

# Avvocati, al Senato passa la legge sul legittimo impedimento nel civile

## Giustizia

Il testo ora alla Camera Colmata l'assenza di una disciplina specifica

Malattia e gravidanza tra i casi che permettono la remissione in termini

### Giovanni Negri

Legittimo impedimento anche nel processo civile. Ieri il Senato ha approvato il disegno di legge che, per la prima volta, introduce un'articolata disciplina per permettere la remissione in termini dell'avvocato che si trova nell'impossibilità di partecipare all'udienza. Oggi non è prevista una disciplina generale sul punto, l'unica disposizione in materia è contenuta nell'articolo 115 delle disposizioni attuative del Co-

dice di procedura civile per il quale il grave impedimento del difensore è considerato come possibile motivo di rinvio, per non più di una volta, dell'udienza di discussione della causa ma non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore.

Era stata semmai la giurisprudenza a precisare una serie di elementi. Per esempio, la Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 4773 del 2012, ha precisato che il rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore presuppone l'impossibilità di sostituzione. In caso contrario, si verrebbe a configurare semmai soltanto una carenza organizzativa del professionista incaricato della difesa, irrilevante ai fini del differimento dell'udienza.

Il testo approvato ieri, che ora passa all'esame della Camera, aggiunge un comma all'articolo 115 del Codice di procedura ammettendo la remissione in termini, con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale, del difensore che prova di essere incorso

in decadenze per causa a a lui non imputabile o comunque collegata a una serie di eventi: caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza. Spazio poi anche a motivi legati alla necessità di assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura di figli piccoli o in età scolare, che non permettono all'avvocato di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato.

Per quanto riguarda il settore penale, che già conosce una forma di legittimo impedimento, seppure non circostanziata, il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto, precisando che possono costituire cause giustificatrici anche provate ragioni di salute della prole

o dei familiari del difensore.

Per il Cnf il disegno di legge riconosce e tutela il diritto degli avvocati a svolgere il proprio ruolo senza pregiudicare il diritto alla difesa dei cittadini: «Questo risultato rappresenta un riconoscimento fondamentale per gli avvocati e, soprattutto, per i diritti dei loro assistiti – ha sottolineato il presidente del Cnf, Francesco Greco –. La tutela delle esigenze personali e familiari dei difensori è imprescindibile per garantire un esercizio sereno della professione forense».

Sul fronte politico a Erika Stefani (Lega), prima firmataria del testo, che mette in evidenza come il disegno di legge, nel colmare una evidente lacuna, rafforza il diritto di difesa dei cittadini, si contrappone Ada Loproieto (M5S) per la quale il testo, oltre a prestare il fianco a condotte anche opportunistiche da parte degli avvocati, affida eccessivamente alla discrezionalità del giudice il riconoscimento dell'impedimento, aprendo a eccessive incertezze.



**Nel penale si introduce una estensione dell'istituto anche per eventi legati a figli e familiari del difensore**